

Allegato "C" all'atto a Raccolta n. 18.819

PREAMBOLO

La "**Fondazione Pia Opera Ciccarelli ETS**" è nata nel 1885, dal cuore di pastore di Mons. Giuseppe Ciccarelli, parroco di San Giovanni Lupatoto, e dalla disponibilità, generosità e carità cristiana delle Sorelle della Misericordia.

A queste origini essa attinge lo spirito cristiano che la contraddistingue ed il nome che porta. A questo spirito ed a queste caratteristiche essa desidera restare fedele.

Secondo lo spirito del fondatore che vedeva in questa istituzione lo strumento concreto per venire incontro alle diverse necessità dell'intera comunità umana e cristiana, la "Fondazione Pia Opera Ciccarelli ETS" è un ente con finalità caritative, assistenziali, di educazione e di promozione umana e sociale.

Essa, infatti, ha avuto inizio come scuola materna e come ricovero femminile, diventando poi casa di ricovero, ospedale, pensionato e, infine, centro polivalente di risorse materiali e spirituali, nell'impegno di aiutare, esercitare, promuovere e coordinare l'assistenza morale e materiale, il ricovero delle persone anziane e in difficoltà con preferenza verso le persone più povere, dimenticate, emarginate, soprattutto non autosufficienti e disabili, nello sforzo di prestare ogni servizio utile alla persona.

La "*Fondazione Pia Opera Ciccarelli ETS*" si caratterizza per lo spirito cristiano e la solidarietà umana che devono informare il comportamento di quanti operano all'interno della medesima. Essi, pertanto, devono essere rispettosi dell'ispirazione cristiana dell'opera e dell'insegnamento della Chiesa in materia di fede, di morale e di dottrina sociale cristiana.

Tutta l'azione della "*Fondazione Pia Opera Ciccarelli ETS*" è legata alla visione cristiana dell'uomo e della società, alla dottrina sociale cristiana quale emerge dal Vangelo, dai documenti della Chiesa e dalle indicazioni dei Vescovi ed è svolta in comunione con la Chiesa di Verona.

In particolare essa tende a promuovere la centralità della persona umana nello sforzo costante di valorizzarne la dignità, nell'impegno di dare più vita e serenità, responsabilità ed autonomia ad ogni persona, creando spazi umani di espressione e di incontro ed un clima di famiglia che rafforzi i vincoli di solidarietà, di amore e di rispetto reciproco.

Per mantenere l'ispirazione cristiana originaria, la "*Fondazione Pia Opera Ciccarelli ETS*" ritiene importante il collegamento con le comunità parrocchiali del territorio.

La "*Fondazione Pia Opera Ciccarelli ETS*" considera la formazione e l'aggiornamento permanente del personale strumento necessario per mantenere viva l'ispirazione cristiana e per favorire la crescita professionale e deontologica.

La "*Fondazione Pia Opera Ciccarelli ETS*" garantisce e promuove l'assistenza spirituale della confessione cattolica, nel rispetto della libertà di coscienza e di espressione religiosa di tutti gli ospiti e del personale dipendente.

Al fine di soddisfare la volontà ripetutamente manifestata dal defunto Mons. Giuseppe Ciccarelli di favorire e promuovere la scuola materna che prende il nome del fondatore, la "*Fondazione Pia Opera Ciccarelli ETS*" provvederà, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, a sostenere e caratterizzare detta scuola conservandone l'ispirazione cristiana realizzando un attivo coin-

volgimento dei genitori nella sua gestione.

* * *

STATUTO

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1

La "*Fondazione Pia Opera Ciccarelli - ente del Terzo settore*" (oppure, in forma abbreviata "*Fondazione Pia Opera Ciccarelli – ETS*") - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza depubblicizzata con decreto del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 1426 dell'1 agosto 1994 - è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del Codice civile, come da decreto del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 1979 dell'1 agosto 1994.

Essa ha le caratteristiche di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale descritte al successivo articolo 3 (tre).

Non persegue finalità di lucro ed intende operare nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'istruzione, della formazione e della beneficenza coerentemente ai principi cristiani ed alla volontà del fondatore enunciata nel preambolo del presente statuto.

La "*Fondazione Pia Opera Ciccarelli ETS*" svolge la propria attività nell'ambito della Regione Veneto ed ha sede legale in San Giovanni Lupatoto (VR).

L'indirizzo ove viene posta la sede della Fondazione è San Giovanni Lupatoto (VR), Vicolo Ospedale n. 1.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

La "*Fondazione Pia Opera Ciccarelli ETS*" ha per scopo lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'istruzione, della formazione e della beneficenza.

Potrà pertanto, tra l'altro, erogare assistenza di ogni tipo, favorendo l'attuarsi di iniziative che esprimano compiutamente la risposta ai bisogni della persona nei casi di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza e solitudine sociale, con particolare riferimento agli anziani ed alle persone non autosufficienti e/o disabili, promuovendo la realizzazione di ogni iniziativa tesa alla realizzazione del rapporto persona-benessere concepito secondo la tradizione dell'insegnamento della Chiesa Cattolica, nel rispetto delle libere opinioni e scelte di ogni individuo, provvedendo anche, quale attività del tutto strumentale alla precedente, all'animazione del volontariato in genere e alla promozione di iniziative intese a sensibilizzare e coinvolgere enti, cittadini, comunità locali e la pubblica amministrazione per una reale attenzione alle necessità delle persone più deboli, collaborando con le diverse istituzioni per le finalità comuni nell'interesse delle persone assistite.

Articolo 3

Per il raggiungimento dei fini evidenziati al precedente articolo 2, la "*Fondazione Pia Opera Ciccarelli ETS*" esercita in via esclusiva o principale una o più delle attività di interesse generale di seguito descritte per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni [lett. a) dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017]

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [lett. c) dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017]

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d) dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017]

d) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore [lett. m) dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017]

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 [lett. u) dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017]

La Fondazione potrà, inoltre, esercitare attività diverse da quelle sopraelencate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra dettagliate e siano svolte nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze.

Articolo 4

Il servizio religioso cattolico è garantito dalla Parrocchia di San Giovanni Battista in nativitate in Comune di San Giovanni Lupatoto e dalle altre parrocchie in cui la Fondazione svolge la sua attività. A tal fine il Consiglio di Amministrazione valuterà l'opportunità di stipulare specifica convenzione con le parrocchie stesse.

Gli "ospiti" della *"Fondazione Pia Opera Ciccarelli ETS"* potranno farsi assistere, con la collaborazione dell'Ente, dai ministri di altre confessioni religiose alle quali appartengono.

Articolo 5

La *"Fondazione Pia Opera Ciccarelli ETS"* provvede al perseguimento dei suoi scopi con le eventuali rendite patrimoniali, con le contribuzioni di enti e privati non destinate ad aumento del patrimonio, con le pubbliche offerte, con i proventi derivanti da eventuali partecipazioni azionarie e da attività economiche collaterali e con le rette dei servizi versate direttamente dalle persone assistite o da terzi.

Il patrimonio iniziale della *"Fondazione Pia Opera Ciccarelli ETS"* identificato nell'atto costitutivo della stessa risulta pari ad euro 6.848.857,86 (seimilionottocentoquarantottomilaottocentocinquantesette virgola ottantasei).

Nel nome della solidarietà e carità cristiana, per le persone che ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione si trovino in tutto o in parte nella impossibilità di provvedere, personalmente o mediante sussidi, al pagamento della retta stabilita, la *Fondazione* potrà deliberare di contribuire in tutto o in parte al pagamento della retta con propri fondi.

CAPO II

DELL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 6

Sono organi della *Fondazione*:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- l'Organo di controllo e, nei casi previsti dalla legge, il Revisore legale o la società di revisione.

Le cariche di Presidente e Consigliere della *Fondazione* sono gratuite e possono dare luogo al solo rimborso delle spese sostenute se preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Il Presidente della "*Fondazione Pia Opera Ciccarelli ETS*" è designato dal Vescovo della Diocesi di Verona tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza della Fondazione.

È il garante delle finalità caritative, sociali ed educative dell'opera e della fedeltà all'ispirazione originaria.

Assicura l'espletamento dei compiti del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo articolo 12, anche conferendo a singoli consiglieri specifici incarichi di indirizzo e controllo.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri di cui:

- uno è il Parroco di San Giovanni Battista in San Giovanni Lupatoto o un suo designato;
- due sono nominati dal Vescovo della Diocesi di Verona;
- uno è nominato dal Parroco di San Giovanni Battista in San Giovanni Lupatoto;
- uno è nominato dal Comune di San Giovanni Lupatoto al di fuori dei componenti gli organi del medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 5 (cinque) anni.

Il Consiglio può svolgere le proprie funzioni non appena è designata la maggioranza dei componenti.

Esso svolge la propria attività nel perseguimento delle finalità caritative sociali ed educative dell'opera e nella fedeltà all'ispirazione originaria.

Il Consiglio può conferire ad uno o più Consiglieri specifiche deleghe determinando eventualmente il compenso in favore del Consigliere Delegato.

A garanzia del buon funzionamento della Fondazione, il Presidente attiva la nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del mandato dello stesso. Trascorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di detto mandato, alla nomina provvederà l'Autorità Tutoria ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

Le nomine vengono in ogni caso comunicate all'Autorità Tutoria.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente se-

condo le norme del presente statuto e del regolamento.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del Consigliere incaricato, il Consigliere più anziano di età assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione deve essere fatta con avviso scritto contenente l'ordine del giorno e deve essere comunicata a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata, salvo i casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere anche di un solo giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audio o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di interagire, seguire e partecipare alla discussione.

Articolo 10

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza o la cessazione per dimissioni, morte ed impedimento permanente è pronunciata dal Consiglio e immediatamente comunicata ai soggetti che, ai sensi dell'articolo 8, provvedono alla sostituzione.

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 dello statuto con riferimento alle modifiche statutarie.

Ai fini della determinazione della validità delle adunanze, non sono computati nel numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i membri che, avendo interesse personale, non possono prendere parte alle deliberazioni.

Articolo 12

Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione della Fondazione.

Esso provvede pertanto a:

- 1) approvare il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie assicurando il rispetto delle prescrizioni del preambolo e dell'articolo 1 del presente statuto e tenendo presente che è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione;
- 2) approvare e pubblicare il bilancio sociale, ove richiesto dalla legge;
- 3) definire le linee di indirizzo annuali e/o pluriennali della gestione, indicando gli obiettivi da raggiungere e le relative priorità;
- 4) indicare le direttive e le risorse economiche, di personale e di mezzi da destinare al raggiungimento degli obiettivi, approvando anche l'organigramma della Fondazione;
- 5) controllare l'andamento di gestione; verificare lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti, individuando gli eventuali scostamenti ed adottando i provvedimenti relativi; valutare la qualità dei servizi ed indicare le iniziative da adottare per il miglioramento, tenendo conto delle

relazioni tecniche almeno trimestrali del Direttore Generale presentate in forma scritta, nonché delle informazioni sistematicamente acquisite anche personalmente attraverso il sistema informativo;

6) nominare e revocare il Direttore Generale determinandone poteri e competenze, nonché, sentito quest'ultimo, affidare specifiche responsabilità di settore e/o incaricare consulenti secondo le procedure previste da appositi atti deliberativi;

7) deliberare le norme di organizzazione ed il regolamento per il funzionamento degli organi;

8) definire le caratteristiche del sistema informativo;

9) deliberare l'accettazione di donazioni e di eredità, il conseguimento di legati e gli acquisti e le vendite di beni immobili e relative ipoteche;

10) disporre con appositi provvedimenti l'eventuale partecipazione della Fondazione ad attività economiche di volta in volta individuate;

11) deliberare la quantificazione delle rette ed ogni altro atto di amministrazione.

L'esercizio delle suddette competenze sarà effettuato anche mediante il controllo sugli atti dell'amministrazione ai quali il Consiglio avrà pieno accesso.

Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

La Fondazione non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

Articolo 13

In forza di apposita delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dell'articolo 18 del Codice Civile, il Direttore Generale provvede alla predisposizione degli atti del Consiglio di Amministrazione ed adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell'ente nell'ambito delle direttive, dei poteri e delle competenze attribuitigli.

Le norme sui poteri e le responsabilità del Direttore Generale sono contenute in un apposito disciplinare di conferimento di incarico che definirà, altresì il compenso e la durata del contratto.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario.

CAPO III DEL CONTROLLO

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, composto dalle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica il disposto dell'articolo 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo resta in carica 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sui principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, soli-

daristiche e di utilità sociale;

- redige apposita relazione al bilancio d'esercizio attestando anche che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida dettate all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Nei casi previsti all'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

CAPO IV DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Articolo 15

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari che, debitamente iscritti in un apposito registro, svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo né dalla Fondazione né dal beneficiario.

La Fondazione può rimborsare al volontario tramite il quale svolge l'attività, le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nei limiti ed alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito in essere con la Fondazione.

Nelle proprie sedi operative la Fondazione può anche avvalersi di altre forme di cittadinanza attiva, quali, a titolo esemplificativo, stagisti, prestatori di servizio civile anche provenienti da altre strutture organizzative, etc.

La Fondazione osserva la disciplina in materia di assicurazione obbligatoria relativamente allo svolgimento dell'attività di volontariato ai semi dell'art 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

CAPO V MODIFICHE STATUTARIE - ESTINZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Articolo 16

Il presente statuto può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta all'unanimità ovvero, in seconda votazione, da almeno i 4/5 (quattro quinti) dei componenti, ivi compreso il Presidente.

Le modifiche statutarie possono essere adottate solo se non travolgano i connotati inderogabili voluti dal fondatore.

Articolo 17

La sopravvenuta riduzione o mancanza di patrimonio e l'impossibilità per il Consiglio di reperire mezzi economici sufficienti al raggiungimento dello scopo, possono dar luogo alla estinzione della Fondazione previa decisione conforme del Consiglio di Amministrazione assunto all'unanimità ovvero, in seconda votazione dai 4/5 (quattro quinti) dei componenti, ivi compreso il

Presidente.

Nel rispetto della volontà del fondatore, i beni residui dovranno essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore che perseguono finalità analoghe, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione che nominerà un Liquidatore determinandone i poteri.

Articolo 18

La Fondazione deve tenere:

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Registro dei Volontari;
- gli eventuali altri libri o registri prescritti da norme di legge o di regolamento.

Articolo 19

La qualifica di Ente del Terzo settore e l'uso dell'acronimo ETS negli atti della Fondazione sono subordinati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al Titolo VI del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

F.to Andrea Gaino

F.to Laura Curzel - impronta del Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 D.Lgs. n. 82 del 2005, che si trasmette ad uso R.U.N.T.S.. Verona, il 4 marzo 2026